



Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti Economici dell'agricoltura regionali

- **Codice della proposta:** COM (2021) 54 final
- **Codice interistituzionale:** 2021/0031(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istat
- **Amministrazione interessata:** Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Premessa: finalità e contesto

I conti economici dell'agricoltura (CEA) costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come definiti dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per le esigenze dell'Unione. I CEA sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale dispone la metodologia e i termini per la trasmissione degli stessi. I conti a livello regionale, però, non sono stati inclusi in tale regolamento, anche se la loro trasmissione regolare a cura di quasi tutti gli Stati membri è continuata grazie a un accordo informale.

A seguito dell'audit eseguito dalla Corte dei conti sui redditi degli agricoltori (Relazione speciale SR 01/2016¹), i CEA sono stati sottoposti a un esercizio di modernizzazione, al termine del quale la Commissione ha ritenuto necessario proporre una revisione del regolamento sotto tre aspetti:

- l'inserimento dei conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) nel regolamento;
- la proroga dei termini per le seconde stime dei CEA;
- l'inclusione di requisiti specifici per la rendicontazione sulla qualità; dato che attualmente le caratteristiche precise delle relazioni sulla qualità sono determinate solo informalmente, la

¹ Relazione speciale n. 1/2016: *Il sistema della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?*

proposta prevede di formalizzarle in linea con le prescrizioni esistenti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

La revisione del regolamento rientra nel programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'UE, attuato dalla Commissione in virtù della "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", e del quale fanno parte anche il regolamento IFS relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, adottato nel 2018, e la proposta di regolamento SAIO su input e output agricoli, attualmente all'esame del Consiglio UE. La strategia è sostenuta dal comitato del sistema statistico europeo, rientra nel programma REFIT e mira a razionalizzare e a migliorare il sistema statistico europeo dell'agricoltura (*European Agricultural Statistics System - EASS*).

Attraverso la presentazione di dati migliori per valutare la sostenibilità del settore agricolo per l'ambiente, le persone, le regioni e l'economia, il sistema europeo di statistiche agricole contribuirà anche al conseguimento di almeno due delle sei priorità della Commissione, vale a dire:

- un Green Deal europeo con le correlate strategie "dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità; e
- un'economia al servizio delle persone

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione. La politica agricola comunitaria rientra, infatti, nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri.

La base giuridica per l'adozione del regolamento è stata individuata correttamente nell'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.

La base giuridica delle relazioni sulla qualità è l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Gli Stati membri non possono assicurare la coerenza e la comparabilità necessarie dei dati senza un chiaro quadro di riferimento europeo. L'obiettivo dell'atto proposto non può essere conseguito in misura soddisfacente se gli Stati membri agiscono individualmente. Un intervento a livello europeo può essere più efficace. Pertanto, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

In linea di principio, il regolamento proposto si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

A seguito della valutazione del 2016 delle statistiche europee sull'agricoltura dell'UE, si è riscontrata la necessità di un aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'agricoltura, nella PAC e nelle altre politiche connesse dell'UE.

Le statistiche agricole forniscono dati statistici di elevata qualità per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune e della relativa riforma (Nuova PAC 2021-2027) che costituisce un importante volano per l'occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Tale riforma mira a integrare meglio gli aspetti della sostenibilità previsti dal Green Deal europeo e, in particolare, le strategie "Dal Produttore al Consumatore" (Farm to Fork) e "biodiversità", ponendo nuove sfide al Sistema statistico europeo. In tale contesto, i CEA forniscono importanti dati macroeconomici ai decisori politici europei e agli altri stakeholder. La valutazione delle finalità generali della proposta è pertanto, nel suo complesso, positiva.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Se si tiene conto delle finalità principali della proposta e del fatto che i responsabili politici, le imprese e il pubblico in generale sono in grado di prendere decisioni appropriate solo se possono basarsi su dati concreti, la proposta è conforme all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Prima di essere formalizzata, la proposta è stata dibattuta all'interno del gruppo di lavoro "Conti e prezzi agricoli" e del gruppo dei direttori per le statistiche agricole (DGAS) e presentata al comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.

Il regolamento segue l'iter della procedura legislativa ordinaria. Il Gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione europea responsabile per l'esame della proposta e relativa discussione è il Gruppo "Statistiche" (*Council Working Party on Statistics*). Nella prima riunione del Gruppo, tenutasi il 19 febbraio sotto la guida della Presidenza portoghese, alla presentazione della proposta da parte della Commissione è seguito un primo scambio di vedute da parte degli Stati membri. La Presidenza ha, inoltre, lanciato una consultazione scritta con scadenza 11 marzo per raccogliere le posizioni degli SM. Si prevede che il negoziato europeo sulla proposta si articolerà nel corso del 2021. Nelle previsioni della Commissione, l'atto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2021 e subito dopo la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione riguardanti le relazioni sulla qualità.

La posizione italiana supporta in linea di principio la proposta di regolamento e, in particolare, accoglie con favore l'inclusione di una disposizione sulla qualità dei dati nonché l'allentamento dei termini per la trasmissione delle seconde stime dei conti economici dell'agricoltura. Tuttavia, la richiesta di produrre tutte le variabili proposte adesso su base obbligatoria richiederà non solo un costoso adattamento dei processi statistici, ma soprattutto potrebbe pregiudicare la qualità dei dati prodotti a causa della limitata disponibilità di informazioni territoriali. Nel corso della negoziazione, si contribuirà in modo attivo all'esame e discussione della proposta valutando di

volta in volta le opportune modifiche per garantire un equilibrio tra le necessità non postulabili di modernizzazione delle statistiche agricole e la necessità di mantenere sotto controllo l'onere che ne deriva sugli Stati membri e, in particolare, sull'Italia. Tali proposte di modifica potrebbero comprendere: la fornitura di dati sui conti regionali dell'agricoltura e, in particolare, la valutazione circa la necessità o meno dell'obbligatorietà di tutte le variabili richieste, considerando l'aumento dell'onere e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti; la nuova disposizione riguardante le relazioni sulla qualità per la quale si potrebbe richiedere di inserire già nell'atto di base un maggiore dettaglio, almeno sotto il profilo della frequenza.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento, una volta adottata, porrà l'obbligo di fornire nuovi dati statistici, con necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti dei dati sia in termini di variabili che di qualità e, di conseguenza, relativi oneri.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La scelta del regolamento quale strumento giuridico evita che vi sia necessità di un processo di recepimento per gli Stati membri.

3. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Al fine di soddisfare la richiesta di nuovi dati, sarà necessario un adeguamento dei processi statistici con relativi oneri.

4. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Il regolamento si propone di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee, in modo che i responsabili politici, le imprese e il pubblico in generale siano in grado di prendere decisioni appropriate basate su dati concreti.

Altro

- *Altre amministrazioni interessate: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)*



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti Economici dell'agricoltura regionale

- **Codice della proposta:** COM (2021) 54 final
- **Codice interistituzionale:** 2021/0031(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istat

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Lo schema di Regolamento si compone di 2 articoli che modificano articoli esistenti e introducono altri.	<u>Costituzione italiana:</u> artt. 2, 3,9, 10, 11, 41, 42, 44 e 117. <u>Fonti primarie</u> Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; <u>Per il censimento (generale e permanente) dell'agricoltura:</u> articolo 1, commi 227-237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 <u>Fonti secondarie</u> Le indagini statistiche aventi ad oggetto l'attività agricola sono previste con il D.P.R. che pubblica il PSN a cadenza	La presente proposta di modifica del Regolamento CE 138/2004 si inserisce nel più ampio quadro di modernizzazione e aggiornamento delle statistiche agricole, sotto il profilo economico. Con il Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità, si è formalizzata la parte relativa al livello regionale dei conti economici; l'atto è stato modificato sei volte da allora. I conti a livello regionale non sono però stati inclusi nel regolamento, anche se la loro trasmissione regolare a cura di

	<p>annuale.</p> <p>In particolare, nel PSN 2017-2019, Aggiornamento 2019 adottato con DPR 20 novembre 2020 risultano presenti indagini concernenti il mondo agricolo che sono rivolte agli operatori del settore ed alle imprese.</p>	<p>quasi tutti gli Stati membri è continuata grazie a un accordo informale. Con la presente proposta si intende dare cogenza a tale procedura di fornitura di dati.</p>
<p>L'Art 1 modifica il Reg. 138/2004 come segue:</p> <p>Articolo 3, paragrafo 2 -viene modificato andando a definire il primo termine per la trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali;</p> <p>Articolo 4 bis Valutazione della qualità Stabilisce le norme uniformi e i metodi armonizzati che gli Stati membri devono adottare per garantire la qualità statistica in materia di dati ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009, in particolare all'articolo 12, paragrafo 3.</p> <p>Inoltre, al paragrafo 4, l'articolo prevede che la Commissione, tramite atti di esecuzione definisca le modalità, la struttura, la periodicità e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità.</p>		<p>Modifica art. 3, paragrafo 2 Il termine di trasmissione è modificato al 30 giugno.</p> <p>Articolo 4-bis Questo paragrafo appare coerente con il recente orientamento volto ad armonizzare le previsioni in merito alla qualità delle statistiche degli Stati Membri.</p> <p>Paragrafo 4, sotto il profilo giuridico, gli atti di esecuzione rischiano di concretizzarsi in numerosi atti che disciplinano aspetti rilevanti ai fini della conduzione delle indagini statistiche e che sarebbe stato più opportuno avessero una veste di rango superiore ovvero che alcune previsioni comuni fossero già determinate nel Regolamento stesso.</p> <p>Paragrafo 5: appare opportuno riformulare questo paragrafo in maniera più specifica e dettagliata, per rendere più chiare le prescrizioni previste. Di entrambi gli aspetti evidenziati ai paragrafi 4 e 5 si terrà conto in sede di negoziato europeo.</p>

<p>5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi.</p> <p>Articolo 4 ter (Nuovo) Deroghe Consente eventuali deroghe alle prescrizioni che riguardano i conti economici dell'agricoltura regionali</p> <p>Articolo 4 quater Procedura di comitato Introduce un riferimento alla procedura di comitato che non è presente nella legislazione attuale ma che dovrebbe essere aggiunto.</p>		<p>Articolo 4 ter La previsione di deroghe consente agli Stati membri di richiedere, se necessario, un periodo di tempo necessario (massimo 2 anni) per adeguarsi ai nuovi requisiti.</p> <p>Articolo 4 quater Tale previsione colma un vuoto ed è in linea con i recenti Regolamenti in ambito statistico.</p>
<p>Articolo 2 Detta le disposizioni per l'entrata in vigore del regolamento a seguito della pubblicazione GUUE</p>		<p>Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>
<p>Allegato I Aggiunge il punto VII relativo ai conti economici dell'agricoltura regionali</p>	<p>Art. 117 Costituzione</p>	<p>Allegato coerente con la previsione dell'art. 117 della Costituzione.</p>
<p>Allegato II Programma di trasmissione dei dati Sostituisce il precedente Allegato II</p>		